

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Applicazione dell'imposta ai non residenti
- 03 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Valutazione delle rimanenze - Magazzino
- 05 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Competenza
- 06 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti

TUTELA E SICUREZZA

- 07 SICUREZZA SUL LAVORO

10

Leggi In evidenza

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Applicazione dell'imposta ai non residenti - Soggetto non residente - Rapporto di lavoro pubblico in Italia - Tassazione nel solo Stato che eroga le remunerazioni (Cass. 25.9.2024 n. 25608)

Secondo la Cassazione 25.9.2024 n. [25608](#), le remunerazioni percepite da un cittadino italiano, residente in Francia, per il servizio prestato, come frontaliere, alle dipendenze del Comune di Ventimiglia sono imponibili solo in Italia in virtù dell'art. 19 paragrafo 1 lett. a) della Convenzione Italia-Francia.

Caso di specie

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze dei giudici di merito che, in entrambi i gradi di giudizio, avevano disposto il rimborso delle imposte versate in Italia a titolo di IRPEF.

Il contribuente, residente in Francia, assumeva che il reddito percepito in relazione al rapporto di lavoro presso il Comune di Ventimiglia rientrasse nella normativa dei lavoratori frontalieri e fosse quindi imponibile in via esclusiva in Francia, in quanto Stato di residenza.

Viceversa, ad avviso dell'Agenzia, le remunerazioni dovevano essere tassate in Italia, in virtù dell'art. 19 del Trattato contro le doppie imposizioni che lega i due Stati. Nel ricorso l'ufficio critica l'impostazione, adottata dai giudici di secondo grado, per cui l'art. 19 richiamato non sarebbe applicabile ai lavoratori pubblici che esercitino funzioni esecutive.

Accogliendo tale motivo di ricorso, la Corte di Cassazione evidenzia come la lettura della disposizione convenzionale non autorizzi una distinzione tra funzioni esecutive e autoritative; il riferimento, evidenzia la Cassazione, è a tutte le remunerazioni, diverse dalle pensioni, corrisposte da enti pubblici in corrispettivo ai servizi resi nei confronti di tali enti, senza limitazioni di carattere oggettivo.

Questa circostanza rende gli emolumenti imponibili nel solo Stato che li corrisponde (nel caso di specie, l'Italia). Ciò, in deroga (espressa) alle regole previste dall'art. 15 per i rapporti di lavoro privato.

Inapplicabilità delle disposizioni sui lavoratori frontalieri

Viene implicitamente confermato che le disposizioni sui lavoratori frontalieri, rinvenibili in alcuni accordi internazionali (e, nel caso di specie, nel paragrafo 4 dell'art. 15 della Convenzione Italia-Francia), non si applicano se il rapporto di lavoro è pubblico, posto che in tal caso si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 19.

Le regole riguardanti i lavoratori frontalieri riguardano invece i soggetti potenzialmente attratti nell'ambito di applicazione dell'art. 15, avente a oggetto le remunerazioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente nel settore privato.

Tale principio è stato affermato anche dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. [281](#), riguardante i compensi percepiti da un residente in Austria per le prestazioni di servizi rese in favore della Provincia Autonoma di Bolzano. In tale contesto è stato rilevato che, nell'ipotesi in cui un reddito rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 19, e non, quindi, nell'ambito dell'art. 15, deve altresì ritenersi esclusa la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, prevista dal paragrafo 4 del citato articolo 15 per i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato.

art. 23 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia

Il Quotidiano del Commercialista del 26.9.2024 - "Tassato solo in Italia il dipendente pubblico residente in Francia" – Corso. Cass. 25.9.2024 n. 25608

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Valutazione delle rimanenze - Magazzino - Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Ambito applicativo (Documento di ricerca FNC - CNDCEC 20.9.2024)

Il [Documento](#) di ricerca FNC - CNDCEC 20.9.2024 illustra l'ambito applicativo dell'[art. 1](#) co. 78 - 85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che consente di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Di particolare interesse appaiono i chiarimenti relativi:

- ai soggetti ammessi all'adeguamento;
- all'iscrizione di rimanenze in precedenza omesse.

Ambito temporale

La possibilità di aderire alla disposizione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

Ambito soggettivo

Possono fruire della disposizione gli esercenti attività d'impresa "che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio" (così il co. 78 del citato art. 1).

Anche se il punto non è stato oggetto, ad oggi, di chiarimenti di fonte ufficiale, secondo la dottrina maggioritaria le imprese in contabilità semplificata dovrebbero esserne escluse. Infatti, per tali soggetti, le variazioni delle rimanenze non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci rilevano nel periodo d'imposta in cui è effettuato il pagamento.

Ciò nonostante, secondo il [Documento](#) in commento, sotto il profilo letterale anche tali soggetti potrebbero considerarsi inclusi nel perimetro soggettivo della norma, non essendo soggetti IAS adopter ed essendo comunque tenuti:

- da un lato, a indicare i dati delle rimanenze finali nel rigo RG38 del quadro RG del modello REDDITI 2024;
- dall'altro, a riportare il valore delle rimanenze iniziali e finali nel quadro F del modello ISA, il cui calcolo dipende anche dal punteggio dell'indicatore elementare di affidabilità relativo alla "durata e decumulo delle scorte".

Inoltre, anche le imprese in contabilità semplificata potrebbero voler ottenere la disapplicazione delle sanzioni prevista dalla norma (si veda oltre, *sub* "Effetti dell'adeguamento").

Ambito oggettivo

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 78 della L. 213/2023, l'adeguamento può riguardare i beni di cui all'[art. 92](#) del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ([art. 85](#) co. 1 lett. a) del TUIR);
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione ([art. 85](#) co. 1 lett. b) del TUIR).

Modalità di adesione

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 82 della L. 213/2023, l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (2023, per i soggetti "solari"). In particolare, occorre compilare la sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI 2024. Inoltre, nei modelli ISA occorrerà barrare la casella contenuta nel nuovo campo 2 del rigo F08 per segnalare l'avvenuto adeguamento delle rimanenze iniziali ed evitare l'attivazione dell'anomalia connessa alla differenza di valore tra (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25.6.2024 n. [15](#), § 3):

- le esistenze iniziali del periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (2023, per i soggetti "solari");
- le esistenze finali del periodo d'imposta precedente.

Modalità di adeguamento

Operativamente, l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi (in questo caso, occorre procedere al versamento sia dell'IVA, determinata secondo quanto specificato dalla norma, sia di un'impostasostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP);
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse (in tale ipotesi, si versa solo la suddetta imposta sostitutiva).

In relazione al secondo punto, secondo quanto a suo tempo precisato dalla C.M. 1.6.2000 n. [115/E](#) (§ 4.2) riguardo all'analoga "sanatoria" prevista dall'[art. 7](#) co. 9 - 14 della L. 488/99, in base al dato letterale della norma sembrerebbe possibile soltanto regolarizzare quantità inferiori a quelle reali e non, invece, adeguare valori precedentemente sottostimati. In caso contrario, si configurerebbe "una mera rivalutazione".

Secondo il [Documento](#) CNDCEC - FNC 20.9.2024, invece, "l'incremento di valori precedentemente sottostimati non comporta necessariamente una rivalutazione di magazzino, ma potrebbe derivare anche dall'occultamento di costi effettivamente sostenuti in relazione a beni correttamente iscritti nella loro quantità. Sul punto sarebbe auspicabile, pertanto, un superamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle indicazioni fornite" con la citata C.M. [115/2000](#).

Modalità e termini di versamento

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 82 della L. 213/2023, le suddette imposte vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30.9.2023.

Per effetto del differimento disposto dall'[art. 7](#) del DL 113/2024, per tutti i soggetti per i quali la scadenza per il pagamento della prima rata come sopra definita cade entro il 29.9.2024, il versamento può essere eseguito entro il 30.9.2024 tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. [30](#).

In pratica, la proroga interessa:

- i soggetti "solari";
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi scade entro il 29.9.2024.

Se, in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30.9.2024. È il caso, ad esempio, delle società con periodo d'imposta a cavallo 1.10.2022-30.9.2023, per le quali il termine di versamento della seconda rata scadeva il 2.9.2024 (in quanto il 31.8.2024 era sabato).

Registrazione della regolarizzazione nelle scritture contabili relative al 2024

L'[art. 7](#) co. 2 del DL 113/2024 permette ai soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024 di recepire, entro il 30.9.2024, gli effetti contabili dell'adeguamento nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024, per i soggetti "solari").

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al DL [113/2024](#), la disposizione:

- deroga "alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC)";
- non incide sui bilanci già approvati.

Effetti dell'adeguamento

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 83 della L. 213/2023:

- la regolarizzazione non rileva ai "fini sanzionatori di alcun genere";
- i valori risultanti dall'adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- i valori risultanti dall'adeguamento, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti;
- la regolarizzazione non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.

Documento di ricerca Fondazione Nazionale dei Commercialisti-CNDCEC 20.9.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 21.9.2024 - "Regolarizzazione del magazzino anche per le imprese minori" - Fornero

Italia Oggi del 21.9.2024, p. 25 - "Rimanenze di magazzino in regola" - Redaz.

Il Sole - 24 Ore del 21.9.2024, p. 28 - "Regolarizzazione del magazzino, entro il 30 settembre la prima rata" -

Germani - Roscini Vitali

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rimanenze di magazzino - Adeguamento delle esistenze iniziali (L.213/2023)" - Fornero L.

Scheda n. 595.04 in Agg. 7/2024 - "Regolarizzazione del magazzino - Disposizioni attuative" -

Fornero *Scheda n. 1396.02 in Agg. 8-9/2024* - "Principali novità di agosto 2024" - AA.VV.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Competenza - Cessione di beni mobili - Individuazione dell'esercizio di competenza (Cass. 26.9.2024 n. 25757)

La Cass. 26.9.2024 n. [25757](#) ha fornito indicazioni in merito all'individuazione dell'esercizio di competenza dei corrispettivi derivanti dalla cessione di beni mobili.

Per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata ([art. 83](#) del TUIR), la norma di riferimento è contenuta nell'[art. 109](#) co. 2 lett. a) del TUIR, ai sensi del quale i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni mobili si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei medesimi si considerano sostenute:

- alla data della consegna o spedizione;
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Il momento decisivo per determinare l'esercizio al quale vanno imputati i ricavi è, dunque, quello in cui i beni mobili sono consegnati o spediti.

Individuazione della data di consegna

La Suprema Corte precisa che la richiamata disposizione intende quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni e a esso collega la prescrizione circa l'imputazione dei ricavi, anche nell'ipotesi in cui questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.

A tal proposito, viene richiamata la Cass. 11.9.2001 n. [11604](#), secondo cui l'art. 75 (ora [art. 109](#)) co. 2 lett. a) del TUIR stabilisce, al fine della determinazione dell'esercizio cui imputare i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni mobili, il generale ed oggettivo criterio della "data della consegna", presupponendo evidentemente che la consegna intervenga, di norma, allorquando si è già verificato l'effetto traslativo della proprietà del bene o costitutivo di altro diritto reale su di esso, in forza del "negozio di cessione" che ne è a fondamento.

La disposizione stabilisce, inoltre, che, se i predetti effetti si verificano in una data "diversa e successiva" rispetto a quella della consegna del bene, il "momento di competenza", cui riferire il conseguimento dei relativi corrispettivi coincide con la data in cui si verificano gli effetti medesimi.

Nella prima ipotesi, la norma tributaria deroga al principio civilistico della normale efficacia reale

del contratto di compravendita, in cui l'effetto traslativo della proprietà del bene consegue alla conclusione del contratto stesso, momento in cui sorgono gli obblighi corrispettivi delle parti (della consegna del bene e del pagamento del prezzo).

Nella seconda ipotesi, che riguarda tutte le fattispecie in cui l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale è successivo alla data della consegna del bene (come avviene, ad esempio, nella vendita con riserva di gradimento), vi è coincidenza tra il principio consensualistico accolto dal codice civile e il criterio di imputazione temporale del corrispettivo della compravendita dettato dal TUIR.

Nella prima ipotesi, prevale l'esigenza di certezza e semplicità nella determinazione del momento di competenza, mentre, nella seconda, prevale quella della certezza del componente del reddito d'impresa.

Ad avviso della Cass. 25757/2024, tale precedente giurisprudenziale chiarisce, quindi, come, ai fini dell'imputazione dei ricavi, rilevi il momento della consegna quale materiale trasmissione della disponibilità della cosa e come la regola dettata dalla disposizione tributaria sia derogatoria e prevalente sulla alternativa costituita dalla generale e indiscriminata applicazione del principio consensualistico della vendita.

Analisi del caso di specie

Nel caso oggetto della controversia, la società contribuente aveva imputato i ricavi di vendita dei beni (macchinari per il taglio dei marmi prodotti dalla stessa) nel momento in cui aveva messo i macchinari a disposizione degli acquirenti presso i propri magazzini e, quindi, prima del trasporto e del montaggio (effettuati direttamente dal venditore) presso gli acquirenti.

L'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto tale trattamento, ritenendo che i ricavi dovessero essere imputati al momento della effettiva consegna, intervenuta, nel caso di specie, nel successivo esercizio, in cui peraltro veniva fatturato il corrispettivo della cessione.

La C.T. Reg. aveva inteso quale momento della consegna quello in cui la parte venditrice avvisava la parte acquirente della avvenuta produzione del macchinario e della sua messa a disposizione presso un magazzino della venditrice.

Ad avviso della Cassazione, la sentenza di secondo grado sarebbe incorsa in errore nel qualificare quale consegna la messa a disposizione dei beni agli acquirenti.

La consegna, ai fini dell'applicazione dell'[art. 109](#) co. 2 lett. a) TUIR, andava, invece, individuata nel momento in cui i beni uscivano dalla materiale disponibilità del venditore e venivano trasportati e montati presso la sede dell'acquirente in ragione di prestazioni a carico del venditore.

La Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso dell'Amministrazione e cassato la sentenza di secondo grado.

art. 109 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2024 - "Per la competenza non rileva la messa a disposizione dei beni" - Latorraca

Cass. 26.9.2024 n. 25757

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Principio di competenza" - Latorraca S.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Organizzazioni di volontariato - Associazioni di promozione sociale - Regime IVA forfetario ex DL 146/2021 - Natura opzionale \(risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 19.9.2024\)](#)

Con una delle risposte fornite in occasione della [Videoconferenza](#) del 19.9.2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime IVA forfetario riservato alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle organizzazioni di volontariato (OdV) con ricavi annui non superiori a 65.000,00 euro ha natura opzionale e non costituisce un regime "naturale".

Quadro normativo

Il regime cui si fa riferimento è stato introdotto dall'[art. 5](#) co. 15-quinquies del DL 146/2021, ed è applicabile dall'1.1.2024 (la decorrenza è stabilita dall'[art. 1](#) co. 683 della L. 234/2021).

Nello specifico, tale disposizione stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore (DLgs. [117/2017](#)), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro "applicano", ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all'[art. 1](#) co. da 58 a 63 della L. 190/2014.

Caratteristiche del regime

In base a quanto disposto dal DL [146/2021](#), le OdV e le APS che rispettano i richiamati requisiti applicano, ai soli fini IVA, il regime forfetario previsto dalla L. [190/2014](#), per cui:

- non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate;
- non detraggono l'imposta assoluta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- sono esonerate dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR [633/72](#) (anche se restano fermi gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi).

Natura opzionale del regime

Stante il tenore letterale della norma citata, si era posto il dubbio sulla natura opzionale o meno del regime, e in particolare sulla possibilità per APS e OdV con ricavi non superiori a 65.000,00 euro di adottare o mantenere altri regimi (regime IVA ordinario o regime speciale previsto dalla L. [398/91](#)).

Ora, con la risposta fornita durante la Videoconferenza del 19.9.2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di cui al DL 146/2021 "non costituisce un obbligo (ossia un regime Iva naturale), bensì una scelta opzionale" (come in parte già indicato nella risposta a interrogazione parlamentare n. [5-01705](#) del 6.12.2023). Il nuovo regime, dunque, costituisce un'alternativa ai regimi già previsti in precedenza.

Anticipazione del regime forfetario previsto dal Codice del Terzo settore

L'Agenzia precisa che il riconoscimento della natura opzionale del regime in argomento risulta coerente con la disciplina prevista, a regime, dal Titolo X del Codice del Terzo settore, e in particolare con quanto previsto dall'[art. 86](#) del DLgs. 117/2017 - disciplina che l'[art. 5](#) co. 15-quinquies del DL 146/2021 "sembra anticipare" in attesa della sua piena operatività.

Si ricorda che:

- le disposizioni contenute nel Titolo X del DLgs. [117/2017](#) diverranno efficaci soltanto a partire dal periodo d'imposta successivo al rilascio della relativa autorizzazione europea ([art. 104](#) co. 2 del CTS);
- tra queste disposizioni vi è anche l'[art. 86](#) citato, il quale stabilisce che le OdV e le APS con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 130.000,00 euro (o comunque non superiori alla diversa soglia che verrà stabilita) "possono applicare" in relazione alle attività commerciali un regime forfetario che sotto il profilo IVA risulta analogo a quello previsto dall'[art. 1](#) co. da 58 a 63 della L. 190/2014.

Secondo quanto affermato dall'Agenzia, dunque, in linea con tale disciplina, anche il regime previsto dal DL [146/2021](#) costituisce un'opzione esercitabile da parte delle OdV e delle APS in possesso dei requisiti.

Sebbene non specificato dall'Amministrazione finanziaria, alla luce dei chiarimenti resi, dovrebbero valere le disposizioni generali del DPR [442/97](#), per cui l'opzione per il regime forfetario ex DL 146/2021 dovrebbe poter essere esercitata mediante comportamento concludente da comunicare nel quadro VO della prima dichiarazione IVA annuale presentata ovvero, in caso di esonero dalla stessa, eventualmente in allegato al modello REDDITI.

art. 5 co. 15 quinquies DL 21.10.2021 n. 146

art. 5 co. 15 sexies DL 21.10.2021 n. 146

art. 86 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 19.9.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2024 - "Opzionale il regime IVA forfetario per APS e OdV" – Cosentino - Rivetti

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Organizzazioni di volontariato" - Cosentino C., Mauro

A. Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Associazioni di promozione sociale" - Cosentino C., Mauro A.

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili - Novità del DL 19/2024 convertito (c.d. DL "PNRR") - Decreto attuativo (circ. INL 23.9.2024 n. 4)

Con il DM 18.9.2024 [n. 132](#), il Ministero del Lavoro ha dato attuazione e operatività alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia di cui all'[art. 27](#) del DLgs. 81/2008, così come riscritto dall'[art. 29](#) del DL 19/2024 (decreto "PNRR").

Successivamente, con la circ. 23.9.2024 n. [4](#), l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni di carattere operativo.

Il rilascio della patente viene effettuato dall'INL una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell'impresa o dal lavoratore autonomo richiedente.

Soggetti obbligati

La patente in questione va richiesta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ex [art. 89](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Con la circ. n. [4/2024](#), l'INL ha ricordato che:

- ai sensi dell'[art. 89](#) co. 1 lett. d) del DLgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori;
- sono tenute a tale adempimento le imprese - non necessariamente qualificabili come "edili" - e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri.

Viceversa, l'obbligo in questione non sussiste per:

- le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, ex DLgs. [36/2023](#) (c.d. "codice dei contratti pubblici").
- coloro che, pur operando nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture (ad es., la semplice consegna di materiale destinato alle lavorazioni in cantiere) ovvero svolgono prestazioni di natura meramente intellettuale (come nel caso del progettista e del direttore dei lavori).

Requisiti richiesti

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DM 132/2024, per ottenere il rilascio della patente in formato digitale occorre presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, dalla quale deve risultare il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal DLgs. [81/2008](#);
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale di cui all'[art. 17-bis](#) co. 5 e 6 del DLgs. 9.7.97 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Punteggi

La patente in questione è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Rimane possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell'ipotesi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.

Oltre ai 30 crediti di base, ogni richiedente potrà ottenere fino a un massimo di 100 crediti, di cui ulteriori 30 legati alla storicità dell'azienda e in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, nonché 40 attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

La normativa prevede decurtazioni in ragione di determinate violazioni, commesse da datori di lavoro, dirigenti e preposti, contenute nell'allegato I-bis al DLgs. 81/2008, che comprende 29 ipotesi, la maggior parte costituite da violazioni in materia di salute e sicurezza ma non mancano anche quelle relative al lavoro irregolare.

Presentazione della domanda

L'istanza può essere presentata in via telematica utilizzando un'apposita procedura presente sul portale dell'INL, accedendovi attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

La richiesta di rilascio della patente a punti può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dallavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto con apposita delega, inclusi i soggetti abilitati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale di cui all'[art. 1](#) della L. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato secondo due modalità semplificate. In particolare, l'art. 1 co. 1 del DM 132/2024 consente di:

- attestare tramite autocertificazione ex [art. 46](#) del DPR 445/2000 l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso di DURC valido, nonché il possesso della certificazione di regolarità fiscale laddove prevista;
- ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'[art. 47](#) del DPR 445/2000 per attestare l'adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, il possesso di DVR valido nonché la designazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione, quando previsto.

Per quanto concerne le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, sarà sufficiente il possesso di un documento equivalente alla patente, rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

In tutti i casi, all'esito della presentazione della domanda sul portale verrà rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.

Presentazione della domanda in fase di prima applicazione

La circ. INL n. [4/2024](#) ha reso noto che in fase di prima applicazione è comunque possibile presentare a mezzo PEC un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

Tale dichiarazione ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data.

Pertanto, a partire dall'1.11.2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell'Ispettorato nazionale.

Pubblicazione delle informazioni

Le informazioni relative alla patente confluiranno in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso

di cui all'[art. 19](#) del DL 36/2022.

Nel dettaglio, le informazioni in questione riguardano:

- i dati identificativi del titolare della patente e quelli anagrafici del richiedente;
- la data di rilascio e il numero;
- il punteggio al momento del rilascio;
- il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali sospensioni e decurtazioni dei crediti.

Possono accedere a tali informazioni i titolari di interesse qualificato, incluse le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del Testo unico Sicurezza, il responsabile dei lavori e i coordinatori sicurezza nella progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Sospensione e revoca della patente

Ai sensi dell'[art. 3](#) del DM 132/2024, la patente può essere anche sospesa. Il decreto individua le casistiche in cui ciò è obbligatorio (infortuni mortali) e quelle in cui vi è un margine di discrezionalità (inabilità permanente, certificata con provvedimento dell'INAIL, o irreversibile menomazione), fatte salve le situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità, che saranno valutate dell'Ispettorato competente. In entrambe le ipotesi sarà sempre richiesta la prova almeno della colpa grave.

Infine, va ricordato che la patente potrà essere oggetto di revoca - così come previsto dall'[art. 27](#) co. 4 del DLgs. 81/2008 - in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorso 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente.

Operazioni straordinarie

L'[art. 8](#) del DM 132/2024 prevede che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione venga accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

La norma stabilisce poi che, nelle trasformazioni societarie o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

art. 1 DM 18.9.2024 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.

132art. 27 DLgs. 9.4.2008 n. 81

Circolare Ispettorato nazionale del Lavoro 23.9.2024 n. 4

Il Quotidiano del Commercialista del 25.9.2024 - "Domanda per la patente a punti con requisiti autocertificati" -

Mamone

Il Sole - 24 Ore del 25.9.2024, p. 37 - "Patente con più crediti se si investe sulla sicurezza" - Iacopini A.

Guide Eutekne - Lavoro - "Sicurezza sul lavoro - Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili" - MamoneL.

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 16.7.2024 N. 296689

FISCALE**IMPOSTE INDIRECTE - IVA INTRACOMUNITARIA - ACQUISTI INTRACOMUNITARI - Immatricolazione in Italia di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano - Estensione del versamento dell'IVA con il modello F24 ELIDE - Disposizioni attuative**

Allo scopo di contrastare pratiche volte ad evadere fraudolentemente il pagamento dell'IVA, l'art. 1 co. 93 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), introducendo il co. 9-ter all'art. 1 del DL 3.10.2006 n.262 conv. L. 24.11.2006, ha esteso ai veicoli provenienti dai territori della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 71 del DPR 633/72, gli obblighi di versamento dell'IVA mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (ELIDE) e i connessi controlli antifrode propedeutici all'immatricolazione, di cui all'art. 1 co. 9 e 9-bis del suddetto DL 262/2006, già in uso con riferimento all'acquisto di veicoli di provenienza da Stati appartenenti all'Unione europea.

In attuazione della nuova disciplina, con il presente provvedimento sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al co. 9-ter dell'art. 1 del DL 262/2006, previste ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato italiano come provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.

Versamento dell'IVA

Le citate disposizioni stabiliscono che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato italiano come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 ELIDE recante, per ciascun mezzo di trasporto:

- il numero del telaio;
- l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna.

Ipotesi di esclusione dall'adempimento

Le ipotesi di esclusione dal versamento dell'IVA mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (ELIDE) riguardano:

- gli acquisti, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti in Italia come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta ai sensi degli artt. 7 e 10 del DM 21.6.2021;
- gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti in Italia come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e da quello dello Stato della Città del Vaticano, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati a essere utilizzati dall'acquirente come beni strumentali all'esercizio dell'attività artistica, professionale o d'impresa;
- gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti in Italia come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d'imposta ai sensi degli artt. 7 e 10 del DM 21.6.2021;
- l'introduzione in Italia di autoveicoli e motoveicoli usati, come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni;
- l'introduzione in Italia di autoveicoli e motoveicoli, come provenienti dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni.

Termini della verifica sulle condizioni di esclusione

La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'IVA mediante il

modello “F24Versamenti con elementi identificativi” si deve esaurire nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. È fatta salva la possibilità di estendere tale termine di ulteriori 30 giorni, qualora dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode IVA.

L. 8.8.2024 N. 122

FISCALE

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - RIFORMA FISCALE 2023 - Redazione di testi unici della normativa tributaria - Delega al Governo - Proroga del termine

L’art. 21 co. 1 della L. 9.8.2023 n. 111 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da sottoporre ai pareri delle competenti commissioni parlamentari, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone emigliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’art. 1 di tale legge per la revisione del sistema tributario;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Termine per l’adozione dei testi unici

Per l’adozione dei suddetti testi unici, era originariamente previsto il termine del 29.8.2024, cioè entro 12 mesi dall’entrata in vigore della L. 9.8.2023 n. 111.

A seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, il termine in esame è stato differito al 31.12.2025.